NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI IN FAVORE DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI

Art. 4

Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni

Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica, di cui all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, che i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1, i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote eguali a tutti i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

Versione in vigore dal 24 luglio 2012, non più in vigore dal 28 dicembre 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici
Estremi	Legge 6 luglio 2012, n. 96
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-riduzione-dei-contributi-pubblici-in-favore-dei/art-4-ripartizione-dei-rimborsi-e-dei-contributi-tra-partiti-e-movimenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it